

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il 13 maggio 2009

Tra

Intesa Sanpaolo S.p.A

Banca IMI S.p.A.

e

le OO.SS.LL.

premessi che

- Nell'ambito degli obiettivi del Piano di Impresa 2007-2009, Intesa Sanpaolo ha previsto la creazione di un polo di eccellenza per il Gruppo nell'ambito delle attività di Investment Banking che consenta di creare un operatore di primaria importanza, capace di rappresentare il punto di riferimento del settore;
- nel perseguimento di tale processo i competenti Organi Statutari delle aziende hanno deliberato il conferimento a Banca IMI del ramo d'azienda costituito dalle attività di Investment Banking, attualmente in capo alla Divisione Corporate ed Investment Banking;
- le suddette Società con lettera del 13 marzo 2009 - che qui si dà per integralmente trascritta - hanno pertanto provveduto a fornire alle rispettive Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la relativa procedura;
- su richiesta delle medesime OO.SS.LL. è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati dalle diverse operazioni societarie, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della Legge n. 428 del 29 dicembre 1990, nonché dalle vigenti disposizioni;

si conviene quanto segue:

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

[Handwritten signatures and stamps of the parties]

Left side: *[Signature]*, *[Signature]*, *[Signature]*

Center: *[Signature]* (SANPAOLO), *[Signature]* (FISAC-CGIL), *[Signature]* (FABI), *[Signature]* (CANTIERI)

Right side: *[Signature]* (FIBA/CISL), *[Signature]* (USL), *[Signature]* (UNICA)

2. A far tempo dalla data di efficacia giuridica del trasferimento di ramo d'azienda – ad oggi proposta nel 14 settembre 2009 e che sarà confermata per iscritto alle Organizzazioni Sindacali - il rapporto di lavoro del Personale proveniente da Intesa Sanpaolo S.p.A., ai sensi dell'art. 2112 C.C, prosegue senza soluzione di continuità con Banca IMI S.p.A, mantenendo il trattamento economico e di carriera vigente, l'inquadramento attribuito ed il riconoscimento dell'anzianità maturata a tutti i fini delle vigenti normative contrattuali nazionali ed aziendali applicabili ai medesimi, salvo quanto previsto dal presente accordo.
Nei confronti del personale conferito proveniente da Sanpaolo IMI sono inoltre fatte salve le specificità e i termini espressamente previsti dall'accordo di armonizzazione sottoscritto da Intesa Sanpaolo il 30 gennaio 2008, come modificato dall'Accordo 29.1.2009.
3. L'inserimento del Personale conferito nell'organizzazione aziendale di Banca IMI S.p.A. avverrà nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli.
4. In materia di previdenza complementare, ferme restando le facoltà riconosciute dalle vigenti disposizioni di legge, il personale conferito potrà mantenere l'iscrizione all'attuale regime previdenziale alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione.
Le Parti si attiveranno per apportare le opportune modifiche statutarie e/o di regolamento dei regimi predetti al fine di prevedere la continuità di iscrizione da parte del Personale interessato.
5. In materia di assistenza sanitaria integrativa, il personale conferito continuerà ad essere destinatario della complessiva normativa applicata presso la forma sanitaria di appartenenza e delle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro tempo per tempo vigenti.
6. Ricorrendone i requisiti e i presupposti contrattuali, al Personale proveniente da Intesa Sanpaolo verrà riconosciuto pro quota il premio aziendale per l'esercizio in corso (2009) alle condizioni e secondo gli importi che saranno rispettivamente definiti presso Intesa Sanpaolo e Banca IMI sulla base dei mesi di servizio effettivamente prestati.
7. Per quanto concerne il premio di fedeltà, Banca IMI riconoscerà al personale conferito già destinatario dell'accordo 23 febbraio 2005 se proveniente da Banca Intesa o dell'accordo 30 gennaio 2008 se proveniente da Sanpaolo Imi, i trattamenti ivi previsti anche sulla base dell'anzianità di servizio maturata da ciascuno degli interessati all'atto del trasferimento del rapporto di lavoro.
Il premio sarà erogato dalla Banca conferitaria alla maturazione delle anzianità previste dai suddetti accordi; dalla somma sarà scomputato quanto eventualmente già percepito, in via di anticipazione, allo stesso titolo.
8. Ferma restando la facoltà di aderire al nuovo pacchetto di condizioni agevolate – che risulta omogeneo presso le Banche conferente e conferitaria – Banca IMI S.p.A. continuerà ad assicurare al personale conferito il mantenimento delle condizioni attualmente applicate presso la Banca conferente.
9. Per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex art. 94 (6° comma) CCNL 8 dicembre 2007 relative al personale interessato, la Banca conferitaria subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso Intesa Sanpaolo fino alla data di efficacia giuridica dell'operazione di conferimento.

Handwritten marks on the left margin, including a large vertical line and a circular scribble.

Handwritten signatures and organizational names at the bottom of the page:

- FABI** (with signature)
- FISAC - CGIL** (with signature)
- INCREMTO-FB** (with signature)
- SILCA** (with signature)
- UILCA** (with signature)
- FIBA** (with signature)
- UILCA** (with signature)

10. Il personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze della Banca conferitaria il contratto part time già in essere alla data del conferimento, alle stesse condizioni pattuite.
11. Le Parti si danno inoltre atto che, al fine di garantire pari opportunità di crescita professionale, per eventuali successivi passaggi di personale dalla Banca conferente e conferitaria sarà adottato lo strumento della cessione individuale di contratto con applicazione delle previsioni di cui al presente verbale. Analogamente si procederà per i passaggi da Banca IMI a Intesa Sanpaolo, anche avendo a riferimento le previsioni complessive contenute negli accordi di armonizzazione del 12 marzo 2008 e 13 maggio 2009 sottoscritti presso Banca IMI.
12. Le Parti infine, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti al conferimento del ramo d'Azienda, si danno atto di aver definito e concluso con il presente accordo le relative procedure di Legge e di contratto.

INTESA SANPAOLO S.p.A.

BANCA IMI S.p.A.

DIRCREDITO-FD

FABI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SILCEA

SINFUB

UGL CREDITO

UIL CA